



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "VIA DE ANDREIS"

Via L. De Andreis, 10 – 20137 MILANO

Tel. 02/88447156 (CENTRALINO) - Fax 02/88447157

Scuola Primaria Via Decorati al Valor Civile, 10-20138

Scuola Primaria Via Meleri, 14-20138

Scuola Primaria Via Mezzofanti, 23-20133



Scuola Secondaria I grado Via De Andreis, 10-20137

Scuola Secondaria I grado Via Dalmazia, 4-20138

mail: miic8dw00r@istruzione.it – Pec: miic8dw00r@pec.istruzione.it – Web: www.icdeandreamilano.edu.it

C.F.: 80126130154

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA per gli studenti della Scuola secondaria di primo grado

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l'art. n. 328 del Decreto legislativo n. 297 del 16.04.1994;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24.06.1998, "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" e successive modificazioni intervenute con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 21.11.2007;

PREMESSO che lo "Statuto degli studenti e delle studentesse", accoglie e sviluppa le indicazioni della "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);

VISTA la Legge n. 169 del 30.10.2008;

VISTA la Legge n. 71 del 29.05.2017 indicante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" e Nota Ministeriale n. 482 del 18/02/2021 "Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo";

VISTA la Legge n. 70 del 17/05/2024 "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo";

VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 15.03.1999, "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell'art.21, della Legge n.59 del 15.03.1997;

VISTA la Direttiva Ministeriale n. 5843/A3 del 16.10.2006, "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità";

VISTO l'Atto di indirizzo del MPI prot. n. 30 del 15.03.2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

VISTA la Direttiva Ministeriale del MPI n. 104 del 30.11.2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";

VISTI la Nota del MIM prot. n. 107190 del 19 dicembre 2022 "Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e

analoghi dispositivi elettronici in classe” e i chiarimenti forniti con Nota del MIM prot. n. 3952 del 19 settembre 2023 e successiva Circolare Ministeriale n. 5274 del 11 luglio 2024;

VISTA la Legge n. 150 del 1 ottobre 2024 e l’O.M. 9 gennaio 2025, n. 3;

VISTI i D.P.R. n. 134 e n. 135 del 08/08/2025 concernenti “Ulteriori modifiche al DPR 249/98 in attuazione della L. 150/2024 e “Regolamento sulla valutazione del comportamento;

VISTO il P.T.O.F. dell’Istituto 2025-28;

PREMESSO che la Scuola dell’autonomia è un’istituzione “che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell’intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali” (Circolare Ministeriale n. 371 del 02.09.1998).

DELIBERA

in ottemperanza alle disposizioni citate e per conseguire pienamente i propri obiettivi educativi e formativi, il presente Regolamento di disciplina della Scuola secondaria di primo grado.

Il Regolamento individua i doveri e i diritti degli studenti, i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative misure di prevenzione, recupero e, se necessario, di sanzione, individua gli organi competenti ad irrogare le sanzioni e il relativo procedimento.

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il presente Regolamento, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe; quelli che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto con tutte le componenti.
6. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 2 – Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno.
2. La comunità scolastica tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio processo di apprendimento.

Art. 3 – Doveri degli studenti

1. Ogni studente deve rispettare l'orario scolastico.
2. Ogni studente deve essere puntuale ed assiduo nel frequentare le lezioni ed ogni attività compresa nell'Offerta formativa della scuola e presentarsi a scuola con il materiale didattico necessario.
3. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato sul rispetto.
4. Gli studenti devono presentarsi a scuola con un abbigliamento rispettoso dei compagni, dei docenti e dell'istituzione.
5. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di Istituto.
6. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, i dispositivi e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
7. Gli alunni hanno la facoltà di usare il telefono della scuola per comunicare con i genitori/tutori o parenti solo in caso di necessità. Non è consentito telefonare per richiedere i materiali scolastici dimenticati a casa.
8. È vietato l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici (tablet, pc, SmartWatch o altro) agli studenti in orario scolastico. È consentito l'utilizzo di tali dispositivi solo per finalità inclusive, didattiche e formative, sotto la

stretta sorveglianza del docente e previa motivazione e autorizzazione. È vietato fare foto o riprese e diffonderle senza il consenso informato delle persone coinvolte.

9. Il divieto di cui al comma 8 si estende a tutto il tempo scuola, ivi compresa la ricreazione, le uscite didattiche, i transiti ad altre aule o alla palestra e i viaggi d'istruzione, fatta salva la preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente.
10. È vietato fare commenti offensivi, esercitare azioni di cyberbullismo, sexting (invio di testi o immagini sessualmente esplicite tramite Internet o telefono cellulare) su social network, su sistemi di messaggistica istantanea, su siti in genere.
11. Lo studente deve mantenere nei locali scolastici, nelle pertinenze dell'Istituto, a mensa e durante ogni attività organizzata dalla Scuola, un comportamento corretto, evitando ogni forma di aggressività e parole offensive.
12. Lo studente non deve appropriarsi del materiale non suo, se trova oggetti abbandonati o perduti deve consegnarli al personale della Scuola.
13. Lo studente deve rispettare i beni degli altri, il patrimonio della Scuola e deve usare le strutture e i servizi in modo corretto senza provocare danni al regolare funzionamento degli stessi.
14. Lo studente assente, anche per brevi periodi, con l'aiuto della famiglia, è tenuto ad informarsi presso i compagni di classe e gli insegnanti sulle attività svolte e sui compiti assegnati in modo da poter seguire con regolarità il percorso didattico.
15. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola e contribuiscono al buon funzionamento della Scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.

Art. 4 – Disposizioni disciplinari

1. Si configurano come **mancanze lievi**:

- a) Presentarsi alle lezioni in ritardo e/o senza regolare giustificata;
- b) Disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
- c) Tenere comportamenti non corretti durante le attività didattiche, al cambio dell'ora, negli spostamenti interni, durante l'intervallo e la mensa;

La reiterazione nel tempo di tali comportamenti può configurarsi come mancanza grave.

2. Si configurano come **mancanze gravi**:

- a) Mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al Personale non docente, ai compagni;
- b) Assumere comportamenti che contrastano con la salvaguardia della propria e altrui sicurezza, quali spintoni, quali lancio di oggetti in classe o dalle finestre, scherzi molesti, ...;
- c) Usare linguaggi e compiere gesti scurrili o volgari;
- d) Fumare nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo come da norme vigenti;
- e) Tenere acceso il cellulare o altri dispositivi elettronici durante l'orario scolastico, (tranne per i casi autorizzati);
- f) Utilizzare il cellulare o altri dispositivi elettronici durante l'orario scolastico, (tranne per i casi autorizzati);
- g) Allontanarsi o non frequentare le lezioni senza autorizzazione preventiva da parte dei genitori/tutori;
- h) Raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni audio, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione, e/o senza l'autorizzazione delle persone coinvolte e/o dell'insegnante;
- i) Utilizzare in modo improprio o rovinare le pareti dei locali, gli arredi, le attrezzature scolastiche o il materiale di proprietà della Scuola per dolo (quale ad esempio l'imbrattamento intenzionale), negligenza, o disattenzione;
- j) Falsificare, alterare, cancellare o non fare pervenire firme, comunicazioni, valutazioni nei rapporti scuola – famiglia;
- k) Non dissociarsi da condotte gravi/gravissime, specie se prevedibili e/o evitabili, poste in essere dai compagni (in particolare se riconducibili ad atti di bullismo/cyberbullismo);
- l) La gravità e/o la reiterazione di un comportamento scorretto, anche quando riferito alle mancanze lievi.

3. Si configurano come **mancanze gravissime**:

- a) Compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona e del suo ruolo;
- b) Insultare e umiliare i compagni. Costituisce aggravante il fatto che le offese si configurano come razziste, discriminatorie o come atto di bullismo;
- c) Compiere atti di aggressione o di violenza fisica, verbale (quali l'utilizzo di un linguaggio violento, volgare o comunque offensivo) o psicologica verso coetanei e adulti della Scuola;
- d) Pubblicare e diffondere, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, anche in ambito extrascolastico, specie se atto connotabile come cyber-bullismo, messaggi denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto tutti gli appartenenti alla comunità scolastica. Costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a colpire persone vulnerabili o quando la condotta sia volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste;
- e) Compiere atti di vandalismo su cose;

- f) Sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'Istituzione Scolastica (anche durante viaggi di istruzione e negli scuolabus);
- g) Non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, introdurre oggetti contundenti e/o pericolosi, utilizzare spray urticanti ecc...)

Art. 5 - Violazioni e sanzioni

1. Le mancanze previste nell'art. 4.1 sono sanzionate dal docente e/o dal Consiglio di Classe che le rileva con il rimprovero/ammonizione orale e/o scritto. Il provvedimento viene riportato sul Registro elettronico e vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul Registro elettronico in forma di annotazione. In caso di reiterazione si rimanda a quanto previsto all'art.4.2.
2. Le mancanze gravi di cui all'art. 4.2 vengono sanzionate con nota disciplinare da parte del docente e/o dal Consiglio di Classe e comunicata alla famiglia tramite RE che controfirma per presa visione.
La violazione di cui alla lettera d) dell'art. 4.2 prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici.
La mancanza di cui alla lettera e) dell'art. 4.2 comporta la nota disciplinare e il contestuale avviso telefonico alla famiglia.
La violazione di cui alla lettera f), verrà sanzionata con la nota disciplinare o con l'allontanamento dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni a seconda della gravità, valutata dal Consiglio di Classe, o della reiterazione del comportamento.
Le violazioni di cui alle lettere g) h) i) j) k) l) dell'art. 4.2 vengono sanzionate con l'allontanamento dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità e durata nel tempo delle mancanze. Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi, l'astensione è obbligatoria.
3. L'allontanamento fino a due giorni di lezione comporta per l'alunno la frequenza a Scuola e lo svolgimento di attività scolastiche - assegnate dal Consiglio di Classe - di riflessione e di approfondimento sui temi legati ai comportamenti che hanno causato il provvedimento, come indicato nel Patto di Corresponsabilità.
4. Le mancanze gravissime di cui all'art. 4.3 vengono punite con l'allontanamento dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni, e comportano l'attribuzione in sede di scrutinio di un voto di comportamento inferiore a sei decimi con la conseguente non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.
5. Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente.
6. La sanzione dell'allontanamento dello studente superiore ai 15 giorni può essere adottata solo nel caso siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico (si rimanda a quanto previsto dall'art. 4 D.P.R. 249/1998 e successive modifiche ed integrazioni D.P.R. 235/2007).

7. I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio di Classe, tranne quelli che comportano un allontanamento superiore ai 15 giorni. In tali casi, i provvedimenti sono adottati dal Consiglio d'Istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione. Nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi, l'astensione è obbligatoria. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 6 – Sanzioni accessorie

La Scuola deve tener presente la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (art. 4 comma 2 D.P.R. 249/1998 e successive modifiche ed integrazioni del D.P.R. 235/2007, e ribadito dalla Nota MIUR prot.n. 3602/P0 del 2008 e dal D.P.R. 134/2025).

Pertanto, le sanzioni previste all'art. 5 del presente Regolamento di allontanamento dalle attività didattiche superiore ai 2 giorni e fino a 15 giorni, sono costituite da attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con l'Istituto, che si prefigurano come comportamenti attivi di natura riparatoria.

In caso di indisponibilità di strutture ospitanti, le attività saranno svolte presso l'Istituto a favore della comunità scolastica, attraverso:

- a) attività di riordino e pulizia di ambienti e luoghi scolastici;
- b) assunzione di impegni di aiuto ai compagni;
- c) approfondimenti didattici;
- d) percorsi educativi individualizzati di studio /riflessione personale;

Art. 7 – Fasi dell'irrogazione del provvedimento

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 5 è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno/a il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e ai suoi genitori. Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti. Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali.

Lo studente ha diritto di essere ascoltato dall'Organo collegiale competente in presenza dei genitori.

L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine di **tre giorni** dal fatto che costituisce oggetto del provvedimento disciplinare.

L'irrogazione del provvedimento seguirà il seguente iter:

- 1) Richiesta al DS di convocazione di un cdc straordinario (allegato 1)
- 2) Convocazione dei genitori e dello/a studente/studentessa (allegato 2). Lo studente può presentare un'eventuale memoria difensiva, in sostituzione dell'audizione in presenza dei genitori (contraddittorio);
- 3) Convocazione del CdC straordinario allargato ai rappresentanti di classe (allegato 3);
- 4) .Delibera da parte del Cdc straordinario dell'archiviazione qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza

disciplinare o del conferimento della sanzione stabilita con compilazione del verbale della seduta recante la motivazione che ha portato al provvedimento e l'indicazione del docente responsabile dell'attività di approfondimento e/o di cittadinanza attiva (allegato 4).

- 5) Notifica alla famiglia dell'esito del procedimento. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene inviata allo studente e alla sua famiglia dal Dirigente scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'Organo presso cui adire eventuali impugnazioni. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo (allegato 5).

Nei casi di allontanamento fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Qualora il CdC, sulla base della gravità dei fatti accertati, ravvisi che la sanzione prevista sia superiore ai 15 gg di allontanamento, delibera la remissione del procedimento e dei relativi atti alla competenza del Consiglio d'Istituto.

Art. 9 – Danni al patrimonio

I danni arrecati al patrimonio e alle attrezzature digitali ed informatiche, vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

Art. 10 - Allontanamento

1. Se vengono previsti periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la Scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.
2. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la Scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

Art. 12 – Efficacia provvedimenti disciplinari

1. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di sospensione dalle lezioni siano state compiute alla fine dell'anno scolastico o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.
2. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto, affinché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.
3. Nel caso in cui si iscriva alla scuola un alunno proveniente da altro Istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente scolastico avrà la facoltà di darne esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 13 – Impugnazioni

1. Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente scolastico. Il Dirigente scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.

2. Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola.
3. Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola.
4. L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.
5. Contro le violazioni del Regolamento approvato con DPR 249/98 come modificato dal DPR 134/2025 è ammesso reclamo da chiunque vi abbia interesse al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale che decide previo parere vincolante di un Organo di garanzia Regionale.

Art. 14 - Organo di Garanzia

Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235. L'Organo di Garanzia è regolamentato nel vigente Regolamento d'Istituto.

Art. 15- Pubblicizzazione

Copia del presente Regolamento è disponibile sul sito <https://www.icdeandreismilano.edu.it/>.

Il presente Regolamento è approvato nella seduta del Collegio Docenti del 08/01/26 con delibera n.26 e nella seduta del Consiglio di Istituto del 08/01/26 con delibera n.14.